



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

PAOLA LAMBRINI

***Metus e tutela della volontà negoziale:
repressione dell'illecito
o reintegrazione patrimoniale?***

Numero XIX – Anno 2026

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), A.M.S. Caldoro (Univ. Roma Tor Vergata), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

***Metus* e tutela della volontà negoziale: repressione dell'illecito o reintegrazione patrimoniale?¹**

SOMMARIO: 1. *Metus* e formazione perturbata della volontà – 2. La tutela della volontà formatasi in situazioni di *metus* – 3. Origini dell'*actio quod metus causa* e *formula Octaviana* – 4. I rimedi pretori – 5. Il lucro e il regime dell'*actio quod metus causa* – 6. Clausola arbitraria e *condemnatio* – 7. La funzione della tutela pretoria: reintegrazione più che repressione.

1. Metus e formazione perturbata della volontà

La violenza morale costituisce un tema centrale nell'ambito della volizione dell'atto negoziale, tema in merito al quale hanno riflettuto a lungo retori, filosofi e giuristi di ogni epoca. Si tratta della classica situazione in cui la volontà c'è, ma si è formata a seguito di un procedimento perturbato, in particolare perché una persona è stata indotta a concludere un negozio giuridico dalla minaccia di un male ingiusto e grave per sé o per i propri cari (*tamen coactus, voluit*²); tale ipotesi è contemplata e tutelata presso tutti gli ordinamenti moderni³.

¹ Il contributo riprende la relazione tenuta al Convegno *La volizione dell'atto tra diritto retorico e filosofia*, svoltosi a Salerno nelle giornate del 14-15 ottobre 2025.

² Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21.5.

³ V. la dettagliata descrizione della disciplina prevista nei principali codici in I. PONTORIERO, *I vizi del consenso nella tradizione romanistica*, Torino, 2020, 139 ss.

In quelli di tradizione romanistica il rimedio principale consiste nella possibilità per la vittima di far cessare l'efficacia⁴ del contratto⁵, con la conseguente restituzione di quanto prestato e l'eventuale risarcimento dei danni ulteriori; nella maggior parte degli ordinamenti si considera rilevante pure la violenza esercitata da un terzo⁶, anche se, talvolta, si ammette che il contratto possa perdere efficacia solo se la controparte negoziale era a conoscenza o poteva conoscere l'esistenza della minaccia⁷.

Cfr., anche, L. SAPORITO, *I vizi della volontà nel contratto*, in *Atlante di diritto privato comparato*, a cura di F. Galgano e F. Ferrari, Bologna, 2006, 213 ss.; A. GIANOLA, *L'integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo. Immaginando i vizi del XXI secolo*, Milano, 2008, 147 ss.

⁴ In alcuni casi si parla di annullabilità, come nel nostro ordinamento (art. 1434), ma anche in quello portoghese (art. 256), brasiliano (art. 171) e peruviano (art. 241); nei codici di famiglia francese, invece, il rimedio è denominato nullità relativa, le cui regole tuttavia non differiscono in concreto da un'azione di annullamento (art. 1179 code civil français; art. 1267 código civil español; art. 267 código civil y comercial de la Nación argentina). Cfr. P. LAMBRINI, *I rimedi contro la violenza morale tra ordinamenti moderni e diritto romano*, in *AUCA*, 12, 2023, 87 ss.

⁵ Il rimedio si applica, con i dovuti adattamenti, anche alle ipotesi in cui la minaccia sia stata esercitata in relazione alla conclusione del matrimonio, all'accettazione dell'eredità, alle disposizioni testamentarie e alla divisione ereditaria.

⁶ Art. 1142 code civil français: «La violenza è causa di nullità quando è stata esercitata da una parte o da un terzo»; art. 1268 código civil español; art. 1434 codice civile italiano; art. 256 código civil de Portugal. Per un'attenta analisi del problema nell'ambito degli ordinamenti dell'America Latina cfr. E. CALORE, *La caratteristica in rem scripta dell'actio quod metus causa e la rilevanza della violenza e del dolo del terzo nei codici civili latinoamericani*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 26, 2009, 133 ss.

⁷ In questo senso il § 875 ABGB: «In caso di dolo e violenza del terzo il contratto è valido, salvo che il fatto ingiusto fosse noto (o conoscibile) alla parte che ne ha tratto vantaggio». V. anche art. 3.44, 5 comma, Nederlands Burgerlijk Wetboek e art. 154-155 código civil de Brasil.

Nei paesi di *common law* si applicano strumenti specifici per ogni vizio del consenso e, per di più, ciascun rimedio è spesso indicato con terminologia diversificata; in relazione alla *duress* si dice per lo più che il contratto può essere *avoided*, reso nullo⁸.

2. La tutela della volontà formatasi in situazioni di metus

Il diritto romano, anche se non conosceva l'annullabilità⁹ del contratto e non prevedeva neppure un'azione generale per il risarcimento dei danni (salvo la sussidiaria *actio de dolo malo*¹⁰), garantiva al contraente, la cui volontà fosse stata condizionata da una situazione di timore, una protezione forse anche più efficiente rispetto a quella prevista dagli ordinamenti attuali.

Bisogna innanzitutto ricordare che il contraente non sarebbe stato vincolato qualora a essere compiuto in situazione di timore fosse stato un negozio tutelato con azioni di buona fede: non poteva, infatti, essere ricondotto a un *oportere ex fide bona* un vincolo sorto in seguito a violenza morale¹¹. La vittima chiamata in giudizio

⁸ Cfr. P. GALLO, *Nullità ed annullabilità (diritto comparato)*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ., Aggiornamento*, XII, Torino, 2019, 268.

⁹ Cfr. M. TALAMANCA, *Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell'esperienza romana*, in *BIDR*, 101-102, 1998-1999, 1 ss.

¹⁰ In merito alla quale mi permetto di rinviare ai miei *Actio de dolo malo e risarcimento per fatto illecito*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 580 ss. e *Dolo senza inganno: una proposta per la responsabilità civile contemporanea*, in *LR*, 15, 2026.

¹¹ Ulp. 11 *ad ed. D.* 50.17.116 pr.: *Nihil consensui tam contrarium est, qui ac bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare contra bonos mores est*; C. 4.44.1: IMP. ALEXANDER SEVERUS AURELIO MARONI MIL.: *Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est: mala fide enim emptio irrita est. aditus itaque nomine tuo praeses provinciae auctoritatem suam interponet, maxime cum paratum te proponas id quod pretii nomine illatum est emptori refundere.* (a. 222) Cfr. M. TALAMANCA, *La bona fides nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e*

per l'adempimento sarebbe stata assolta senza necessità di inserire eccezioni nella formula e, se avesse già eseguito l'accordo viziato, avrebbe potuto utilizzare la stessa azione contrattuale per recuperare quanto prestato. In questi casi, il sistema si potrebbe avvicinare a quello della odierna nullità, anche se il ragionamento giuridico non verteva sulla validità dell'atto, bensì sui suoi effetti, che venivano giudizialmente considerati inesistenti.

Nella prima metà del I secolo a.C., il pretore estese la protezione, introducendo nell'editto una clausola con la quale prometteva di non riconoscere effetti a qualunque attività (*gestum*¹²) fosse stata compiuta per causa di timore (*Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo*). Si pensa che tale editto risalga all'epoca post-sillana e che sia stato creato principalmente allo scopo di ripristinare i diritti delle persone proscritte: nella versione originale, infatti, la clausola editale conteneva anche un riferimento alla *vis*¹³, ancora presente

contemporanea. *Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova, Venezia, Treviso, 14-15-16 giugno 2001)*, IV, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 1 ss.; R. FIORI, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, a cura di R. Fiori, Napoli, 2011, 131 ss.; A. TARWACKA, *Nibil consensui tam contrarium est quam vis atque metus. The Origins of Provisions against Duress in Roman Law*, in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, a cura di F. Reinoso-Barbero, Madrid 2014, 707 ss.

¹² Ulp. 11 *ad ed. D. 4.4.7* pr: *Ait praetor: 'gestum esse dicetur'. Gestum sic accipimus qualiterqualiter, sive contractus sit, sive quid aliud contigit*. Pomponio riferisce che secondo alcuni giuristi la tutela avrebbe riguardato anche la manomissione di un servo o addirittura la demolizione di un edificio (Ulp. 11 *ad ed. D. 4.2.9.2: Idem Pomponius scribit quosdam bene putare etiam servi manumissionem vel aedificii depositionem, quam quis coactus fecit, ad restitutionem huius edicti porrigendam esse*). Cfr. anche Ulp. 66 *ad ed. D. 42.8.1.2*; Gai. 24 *ad ed. prov. D. 50.16.58* pr.

¹³ Ulp. 11 *ad ed. D. 4.2.1* pr: *Ait praetor: «quod metus causa gestum erit, ratum non habebo». olim ita edicebatur «quod vi metusve causa»: vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci fit, id metu quoque fieri videtur*.

nelle due controversie di Seneca il Vecchio che trattano dell'argomento (*contr.* 4.8 e 9.3)¹⁴.

È probabile che con l'endiadi *vi metusve* si indicasse un'unica fattispecie complessa¹⁵: la *vis* non era sufficiente, in quanto si può immaginare un atto di violenza che non incuta paura, come osserva Cicerone in un brano della *pro Caecina*, notando che nel campo di applicazione dell'interdetto *de vi armata* poteva essere compreso anche un atto compiuto semplicemente *metus causa*¹⁶, in quanto si ha la violenza non soltanto quando è colpito il corpo con grave pregiudizio della vita, ma anche, e in forma molto più grave, quando la paura di morire fa sì che il coraggio abbandoni l'uomo. Così, mentre i soldati feriti nel corpo non si perdono d'animo e non abbandonano il luogo che devono difendere, sono invece scacciati senza fatica quelli che sono spaventati; non vi è dubbio,

¹⁴ Sul punto mi sia permesso rinviare al mio *Il patrono proscritto e i gemelli abbandonati: due controversiae di Seneca il Vecchio in tema di metus*, in *TSDP*, 16, 2023, 1 ss.

¹⁵ Così M. KASER, *Zur in integrum restitutio besonders wegen metus und dolus*, in *ZSS*, 94, 1977, 117 s. Cfr. U. EBERT, *Vis metusve*, in *ZSS*, 86, 1969, 403 ss.; A. D'ORS, *El comentario de Ulpiano a los edictos del metus*, in *AHDE*, 51, 1981, 237; F. PULITANÒ, *La violenza nella contrattazione: tutela processuale e legittimazione passiva*, in *Actio in rem e in personam*, cit., 670 ss.

¹⁶ Com'è noto, l'orazione, pronunciata intorno al 69 a.C., verteva in materia di interdetto *de vi armata*, nel testo del quale si parlava solo di espulsione violenta, mentre Cecina non era mai entrato nel fondo conteso e non aveva subito propriamente una violenza: perciò, l'oratore prospetta un'interpretazione estensiva del termine *vi*, all'interno del quale dovrebbe ritenersi compreso il semplice timore. Sulla questione cfr. B. FRIER, *The Rise of Roman Jurists. Studies in Cicero's Pro Caecina*, Princeton, 1985; G. FALCONE, *Ricerche sull'origine dell'interdetto uti possidetis*, Palermo, 1996, 252 ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, a cura di D. Mantovani, Torino, 1996, 114 ss.; S. MÜHLHÖLZL, *Cicero pro A. Caecina*, Aachen, 1997; G. MASELLI, *La pro Caecina di Cicerone: questioni private e opportunità d'immagine*, Fasano, 2006, 15 ss.; F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*, I. Cicerone, Napoli, 2013, 6 ss.

perciò, che venga usata maggior violenza a colui il cui *animus sit perterritus quam illi cuius corpus volneratum sit*¹⁷.

Per questi motivi, nel corso dell'epoca classica, si ritenne superfluo menzionare la *vis* nella clausola edittale: fu considerato requisito sufficiente per la concessione dei rimedi il semplice timore, in qualunque modalità e da chiunque fosse stato indotto. La *vis* continuerà a essere comunque ricompresa nell'editto *de metu*¹⁸, nel senso che esso potrà essere utilizzato anche per chiedere tutela in caso di atti compiuti in seguito a violenza che abbia arrecato timore¹⁹, ma l'eliminazione della sua espressa indicazione sottende un importante mutamento di visuale, in quanto porta l'attenzione sulla situazione della vittima, anziché sul comportamento dell'autore del fatto illecito²⁰.

¹⁷ Cic. *pro Caec.* 15.42: *Etenim, recuperatores, non ea sola vis est quae ad corpus nostrum vitamque pervenit, sed etiam multo maior ea quae periculo mortis iniecto formidine animum perterritum loco saepe et certo de statu demovet. Itaque saucii saepe homines cum corpore debilitantur, animo tamen non cedunt neque eum relinquunt locum quem statuerunt defendere; at alii pelluntur integri; ut non dubium sit quin maior adhibita vis ei sit cuius animus sit perterritus quam illi cuius corpus volneratum sit.*

¹⁸ Perciò non deve stupire che in molti passi si parli ancora di *vis* (Paul. 6 *ad Plaut.* D. 22.1.38.6; Ulp. 10 *ad ed.* D. 37.15.7.2; Ulp. 55 *ad ed.* D. 40.12.16.1) e che la rubrica del titolo dedicato all'argomento nel *Codex* (2.19) sia ancora *De his quae vi metusve causa gesta sunt*.

¹⁹ Così va inteso il *continent* che si legge in D. 4.2.3 pr.: sul punto molto chiaro G. CERVENCA, *Per la storia dell'editto quod metus causa (a proposito di D. 4.2,1 e 3)*, in *SDHI*, 31, 1965, 312 ss. Osserviamo però che, qualora tramite violenza fosse stato estorto un bene, sarebbe stato più conveniente utilizzare l'azione *vi bonorum raptorum*.

²⁰ In questo senso v. il bel libro di E. CALORE, *Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scripta*, Milano, 2011, 11 ss.; cfr. anche così F. PULITANÒ, *La violenza*, cit., 675: «il solo *metus* era idoneo ad indicare quella che si può definire 'Motivationslage' e che viene ritenuta vero fondamento della concessione della tutela giurisdizionale, mentre la nozione di *vis* come riferita all'azione del costrittore avrebbe disturbato il riorientamento della fattispecie sul versante passivo, cioè verso il punto di vista della vittima». Secondo C. VENTURINI, *Metus*,

3. Origini dell'*actio quod metus causa* e formula Octaviana

Da più parti è stata evidenziata la vicinanza dell'*actio metus* con il *crimen repetundarum*²¹, diretto a perseguire le illecite spoliazioni compiute dai governatori ai danni dei provinciali²²; a un contesto simile si ricollegherebbe anche quello che, secondo la *communis opinio*, sarebbe da considerare un antecedente storico dell'*actio quod metus causa*²³. Mi riferisco alla cosiddetta *formula Octaviana* menzionata espressamente un'unica volta nelle nostre fonti, da Cicerone in *Verr.* 2.3.65.152²⁴, ove si narra che il senatore Caio

in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor J.-L. Murga Gener*, Madrid, 1994, 922, ora in ID., *Scritti di diritto penale romano*, II, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, 2015, 711 (cui si riferiscono le successive citazioni), la scelta di eliminare l'espresso riferimento alla *vis* «al fine di adeguare la fattispecie all'operatività di un rimedio di diritto privato non poteva non comportare un consistente ampliamento della fattispecie» e la condotta dell'agente diveniva «priva di precisi contorni concettuali».

²¹ Secondo C. VENTURINI, *Metus*, cit., 702, il «collegamento indiretto tra *actio metus* e processo *de repetundis* per il tramite della formula indicata da Cicerone come *Octaviana*» sarebbe un dato acquisito.

²² Varie fonti attestano la possibilità di utilizzare l'*actio quod metus causa* anche contro attività illecite compiute dai magistrati: Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.3.1; Paul. 1 *sent.* D. 4.2.22; C. 2.19.11-12.

²³ Cfr. A.F. RUDORFF, *Über die Octavianische Formel*, in ZGR, 12, 1845, 149 ss.; F. SCHULZ, *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, in ZSS, 43, 1922, 216; O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, 111, nt. 1; U. VON LÜBTOW, *Der Ediktstitel Quod metus causa gestum erit*, Bamberg, 1932, 126 ss.; A.S. HARTKAMP, *Der Zwang im römischen Privatrecht*, Amsterdam, 1971, 245 ss.; D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Padova, 1999, 70, nt. 270; E. CALORE, *Actio*, cit., 11 ss.; J. GAULHOFER, *Metus. Der prätorische Rechtsschutz bei Furcht, Zwang und Gewalt*, Wien-Köln-Weimar, 2019, 58 ss.

²⁴ *Tenetur igitur iam, iudices, et manifesto tenetur avaritia, cupiditas hominis, scelus, improbitas, audacia. Quid? si haec quae dico ipsius amici defensoresque iudicarunt, quid amplius vultis? Adventu L. Metelli praetoris, cum omnis eius comites iste sibi suo illo panchresto medicamento amicos reddidisset, aditum est ad Metellum; eductus est Apronius.*

Gallo aveva convenuto in giudizio Quinto Apronio, *longa manus* di Verre²⁵, per chiamarlo a rispondere delle estorsioni, dei ricatti e delle vessazioni nell'ambito della sua amministrazione provinciale²⁶. Gaio Gallo aveva chiesto al nuovo governatore della Sicilia, Lucio Metello, la concessione della formula diretta a perseguire *quod per vim aut metum abstulisset*, appunto quella *formula Octaviana* che lo stesso Metello aveva utilizzato già a Roma e riproposto ora in Sicilia (*quam formulam Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia*)²⁷.

Si ritiene per lo più che il nome di tale formula facesse riferimento al suo inventore, che potrebbe essere stato Gneo Ottavio, probabilmente pretore nel 79 a.C., oppure Lucio Ottavio,

Eduxit vir primarius, C. Gallus senator; postulavit ab L. Metello ut ex edicto suo iudicium daret in Apronium, QVOD PER VIM AVT METVM ABSTVLISSET, quam formulam Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia. Non impetrat, cum hoc diceret Metellus, praeiudicium se de capite C. Verris per hoc iudicium nolle fieri. Tota Metelli cohors hominum non ingratorum aderat Apronio; C. Gallus, homo vestri ordinis, a suo familiarissimo L. Metello iudicium ex edicto non potest impetrare.

²⁵ Cfr. E. KLEBS, voce *Q. Apronius*, in *RE*, II(1), Stuttgart, 1895, coll. 274.

²⁶ Secondo C. VENTURINI, *Metus*, cit., 707 e J.A. GONZÁLEZ ROMANILLOS, *El procedimiento civil como medio de control de la corrupción política. Formula Octaviana y crimen repetundarum*, in *Foro, Nueva época*, 2004, 391 ss., tale azione sarebbe servita proprio a sanzionare le stesse attività che sarebbero state colpite dal giudizio *de repetundiis* qualora fossero state poste in essere da magistrati. Cfr. anche C. VENTURINI, *Note in materia di concussione e di actio metus*, in *IVRA*, 45, 1994, 86 ss., ora in *ID.*, *Scritti*, cit., 733 ss.; *ID.*, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, in *Panorami*, 4, 1992, 379 ss., ora in *Scritti*, cit., 467 ss.

²⁷ Com'è noto, Metello non concederà tale azione, per evitare che essa potesse comportare un *praeiudicium* nei confronti del processo che doveva svolgersi a Roma contro Verre: sulle possibili interpretazioni di questa vicenda cfr. M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA*, 24, 1955, 265; F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. Ricerche sul tardo diritto classico*, in *BIDR*, 59-60, 1956, 126 ss. con la recensione di A. BURDESE, in *IVRA*, 7, 1956, 159; K. HACKL, *Praeiudicium im klassischen Recht*, Salzburg, 1976, 121, nt. 2; E. CALORE, *Actio*, cit., 12 s., nt. 10.

pretore prima del 78 a.C. Esso potrebbe però anche richiamare, con un gioco di parole, un'azione penale con condanna *in octuplum*²⁸, forse la stessa di cui aveva parlato Cicerone pochi paragrafi prima²⁹, ove riferiva che lo stesso Verre aveva – inutilmente³⁰ – introdotto un editto per sanzionare la condotta illecita dei decumani, rimedio che prevedeva appunto la concessione di un'azione con pena commisurata all'ottuplo di quanto indebitamente percepito dal decumano.

Da più parti è stato altresì notato come il comportamento preso in considerazione dallo strumento ricordato da Cicerone (*auferre*) era assai diverso rispetto a quello sanzionato con l'*actio quod metus causa* (*gerere*) e richiamava piuttosto le attività che saranno in seguito sanzionate a titolo di rapina: «non sembra che la *formula Octaviana* potesse essere esperita, al pari dell'*actio metus*, in ogni caso in cui il soggetto passivo della violenza, sotto tale pressione, avesse posto in essere un atto di qualsivoglia genere; sembra, piuttosto, che essa potesse essere esperita solo in quei casi in cui la violenza [...] si fosse tradotta in un effettivo impossessamento di beni corporali da parte dell'autore della medesima»³¹.

²⁸ In questo senso, con argomenti convincenti, M. VARVARO, *La formula Octaviana di Cic. Verr. II 3.65.152*, in *BIDR*, 117, 2023, 179 ss.

²⁹ Cic. *Verr.* 2.3.26: *dicis enim te in decumanum, si plus abstulerit quam debitum sit, in octuplum indicium daturum*; 32: *Hanc tu licentiam diripiendorum aratorum cum decumanis, hoc est cum Apronio permisisses, ut quantum vellet posceret, quantum poposcisset auferret, hoc tibi defensionis ad indicium tuum abas, habuisses te edictum recipiadores daturum in octuplum?*. Sul punto cfr. M. GENOVESE, *Gli interventi edititali di Verre in materia di decime sicule*, Milano, 1999, 114 ss.; J. GAULHOFER, *Metus*, cit., 34 ss.

³⁰ Infatti, lo stesso Cicerone attesta che, pur essendo stati così pesanti i danni subiti dai coltivatori e così grandi i soprusi commessi dagli esattori, l'applicazione di tale editto non sarebbe mai stata richiesta (*Verr.* 2.3.33).

³¹ Così M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969, 150 s., il quale precisa poi (nt. 193) che la *formula Octaviana* «potrebbe esser vista più come diretto antecedente storico delle azioni *vi bonorum raptorum* e *contra publicanos*, che come antecedente dell'*actio metus*». Secondo

In conclusione, considerata l'esiguità³² e l'ambiguità delle fonti su cui si basa la supposta ascendenza storica dell'azione *quod metus causa*³³, ritengo preferibile seguire la più prudente posizione di Bernardo Albanese, secondo il quale non sappiamo «in quale relazione storica stesse l'*actio metus causa* di cui parlarono i giuristi classici con la *formula Octaviana*»³⁴, e concentrare dunque l'attenzione sulle testimonianze conservate nel Digesto.

4. I rimedi pretori

I rimedi processuali introdotti dal pretore sulla base della clausola *quod metus causa gestum erit, ratum non habeo*³⁵ erano tre:

l'autore, sarebbe identificabile con la *formula Octaviana* il mezzo processuale di cui si fa parola nel commento di Asconio (*in toga candida* 1.13), mentre S. GALEOTTI, *L'editto di Lucullo e il processo a C. Antonius Hybrida. Osservazioni in tema di «edictum de vi hominibus armatis coactisve»*, in *Riv. dir. rom.*, 16-17, 2016-2017, 1 ss., ritiene che tale richiamo sia piuttosto all'*actio de vi hominibus armatis coactisve*.

³² Spesso viene ricondotto alla formula *Octaviana* anche il riferimento a un *per vim et metum auferre* che si legge in Cic. *ad Quint. fr.* 1.1.21 (*Cogebantur Sullani homines quae per vim et metum abstulerant reddere*): in questo contesto si parla di un Ottavio – che per i più sarebbe da identificare con Gneo Ottavio, il padre di Ottaviano, pretore nel 61; per C. VENTURINI, *Metus*, cit., 709, si tratterebbe, invece, dello stesso Lucio Ottavio citato nelle Verrine –, il quale avrebbe costretto i seguaci di Silla a rispondere con la semplice restituzione del maltolto delle ruberie commesse inducendo timore.

³³ Secondo alcuni autori, la *formula Octaviana* sarebbe stata la stessa azione *quod metus causa* nella versione pre-adrianea, contenente l'espressa indicazione della *vis*: cfr. B. KUPISCH, *In integrum restitutio und vindictio utilis bei Eigentumsübertragungen im klassischen römischen Recht*, Berlin-New York, 1974, 164; S. MARTENS, *Durch Dritte verursachte Willensmängel*, Tübingen, 2007, 25.

³⁴ B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo, 1982, 180.

³⁵ Molto discusso in dottrina è se la promessa edittale a fondamento di tutti gli strumenti dedicati al *metus* fosse soltanto quella che ci tramandano le fonti ovvero se in origine ne fosse esistita anche un'altra, sulla quale si sarebbe fondata la concessione dell'*actio metus*. Cfr. G. CERVENCA, *Per la storia*, cit., 318; A. D'ORS, *El comentario*, cit., 232.

l'exceptio e *l'actio quod metus causa* nonché la *restitutio in integrum propter metum*³⁶.

L'*exceptio quod metus causa* era un rimedio preventivo, grazie al quale chi avesse concluso un atto in una situazione di timore e fosse stato poi chiamato in giudizio per l'adempimento dello stesso avrebbe potuto difendersi e, provando davanti al giudice il *metus*, essere assolto; dal momento che la formulazione di tale eccezione era espressa impersonalmente (*si in ea re nihil metus causa factum est*), essa era opponibile anche quando l'attore non coincidesse con l'autore della violenza.

Con la *restitutio in integrum propter metum* si ignoravano gli effetti già prodotti dall'atto, nel senso che il pretore, una volta emanato il decreto di restituzione, considerava come non avvenuto l'atto ed esercitava di conseguenza la sua *iurisdictio*, concedendo alla vittima della minaccia non solo tutte le azioni che le sarebbero spettate prima dell'esecuzione del negozio, eventualmente anche contro terzi non autori della minaccia, ma anche altri strumenti giurisdizionali necessari per tutelare il soggetto.

Infine, *l'actio quod metus causa* poteva essere esperita nel caso in cui l'atto avesse prodotto tutti i propri effetti e una persona ne avesse ricavato un *lucrum*: legittimato passivo era proprio chi avesse ottenuto un vantaggio dall'attività compiuta in situazione di timore. La condanna era nel quadruplo del vantaggio ottenuto (*in simplum* dopo l'anno³⁷), ma non comportava infamia e poteva essere evitata rimettendo in pristino la situazione, in quanto l'azione conteneva *l'arbitratus de restituendo*.

³⁶ Cfr. P. LAMBRINI, *Regime e funzioni dell'actio quod metus causa*, in *SDHI*, 90, 2024, 7 ss.

³⁷ Trascorso un anno dalla possibilità di esperire l'azione essa diventava anche sussidiaria e veniva concessa quindi solo dopo una presa di cognizione da parte del pretore: Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.2: *In causae autem cognitione versatur, ut, si alia actio non sit, tunc haec detur: et sane cum per metum facta iniuria anno et quidem utili exoleverit, idonea esse causa debet, ut post annum actio haec dari debeat.*

Secondo parte della dottrina, l'azione *quod metus causa* così configurata sarebbe frutto della fusione postclassica tra *in integrum restitutio* e azione di *metus*, la quale in epoca classica sarebbe stata una pura azione penale, senza clausola arbitraria³⁸.

Vi è anche chi ha ritenuto che in epoca classica non esistesse una vera e propria *restitutio in integrum*, la quale sarebbe coincisa con l'*arbitratus de restituendo* contenuto nella stessa azione di *metus*, che permetteva di rimettere in pristino la situazione giuridica dell'attore³⁹. Tuttavia, l'azione non offriva tutta l'ampia tutela che era garantita dalla *restitutio in integrum*; la presenza della clausola arbitraria nell'*actio quod metus causa* non permetteva sempre il ripristino della situazione patrimoniale modificata in seguito al *gestum* compiuto per timore, perché essa era utilizzabile soltanto quando si potesse individuare un soggetto che avesse ottenuto un vantaggio da tale *gestum*, e non sempre ciò accadeva. Si pensi, per esempio, al classico caso dell'eredità accettata perché *coactus*: dal momento che non necessariamente qualcuno ricavava un lucro da un'*aditio hereditatis*, solo la *restitutio in integrum* avrebbe offerto un ristoro per tali atti⁴⁰.

³⁸ La *restitutio in integrum* sarebbe scomparsa in epoca giustiniana, sostituita dall'azione, che poteva ora essere sia *in personam* sia *in rem*: in questo senso cfr. O. LENEL, *Das Edictum*, cit., 113; C. SANFILIPPO, *Il metus nei negozi giuridici*, Padova, 1934, 184. Secondo F. SCHULZ, *Die Lehre*, cit., 219, i passi che sembrano permettere l'esperimento dell'azione anche contro i terzi non autori della minaccia si spiegherebbero proprio perché derivati da una mescolanza tra alcuni frammenti originariamente dedicati alla *restitutio in integrum* e altri che trattavano dell'azione penale.

³⁹ B. KUPISCH, *In integrum restitutio*, cit., 123 ss.

⁴⁰ Dal momento che, una volta accettata l'eredità, non era possibile rimettere in pristino l'erede, il pretore attribuiva all'erede la facoltà di astenersi dall'eredità: Paul. 11 *ad ed. D.* 4.2.21.5: *Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur.*

5. Il lucro e il regime dell'*actio quod metus causa*

Per utilizzare l'azione di *metus* la vittima doveva aver subito un danno⁴¹, ridondante in un lucro per un altro soggetto, il quale poteva anche non essere stato la fonte del timore⁴²; un passaggio ulpiano esprime chiaramente il concetto:

Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.3: *In hac actione non quaeritur, utrum is qui convenitur an alius metum fecit: sufficit enim hoc docere metum sibi illatum vel vim, et ex hac re eum qui convenitur, etsi crimine caret, lucrum tamen sensisse. [...]*

Il requisito fondamentale che permette di convenire in giudizio una persona con l'*actio quod metus causa* non è il *crimen*, bensì il *lucrum*⁴³ che questa abbia ottenuto grazie alla situazione di timore in cui si era trovato l'attore: in presenza di tale elemento può essere chiamato in giudizio anche chi *crimine caret*, dunque, chi non abbia contribuito in alcun modo all'induzione del timore.

In proposito, bisogna ricordare la precisazione introdotta da Pomponio, secondo il quale bisogna distinguere un lucro illegittimo da un giusto compenso per la propria attività (*ego operae*

⁴¹ D. 4.2.14 Ulp. 11 *ad ed.*: *Item si, cum exceptione adversus te perpetua tutus essem, coegero te acceptum mihi facere, cessare hoc edictum, quia nihil tibi abest.*

⁴² Sul punto cfr. B. KUPISCH, *In integrum restitutio*, cit., 230 s.; M. KASER, *Zur in integrum restitutio*, cit., 116; E. CALORE, *Actio*, cit., 299 ss.

⁴³ Letizia Vacca ha con forza sottolineato come l'azione *quod metus causa* assuma «una forte coloritura patrimoniale»: L. VACCA, *Delitti privati e azioni penali nel Principato*, in ANRW, 2.14, Berlin-New York, 1982, 701 ss., ora in *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano*, a cura di B. Cortese, S. Galeotti, G. Guida e G. Rossetti, Napoli, 2015, 236 ss. Sul punto, v. anche G. ROSSETTI, *Problemi e prospettive in tema di «struttura» e «funzione» delle azioni penali private*, in BIDR, 35-36, 1993-94, 359 ss.; EAD., 'Nullità' e 'annullabilità' nell'esperienza giuridica romana, in *La théorie des nullités. Études réunies par M. Boudot et P.M. Vecchi*, Poitiers, 2008, 22; EAD., *Poena e rei persecutio nell'actio ex lege Aquilia*, Napoli, 2013, 37 s. e nt. 14.

*potius meae mercedem accepiſſe videor*⁴⁴): non si rispondeva con l'*actio metus* qualora il vantaggio economico fosse stato ottenuto proprio allo scopo di proteggere la persona da un pericolo proveniente da attività di nemici, di banditi o del popolo⁴⁵.

Poteva, dunque, essere chiamato in giudizio chi avesse approfittato di una particolare situazione di timore per ricavarne indebitamente un vantaggio. Alla luce di questa ricostruzione, non dovrebbe suscitare eccessive perplessità l'affermazione, attribuita a Pomponio, secondo la quale *eum qui metum fecit et de dolo teneri certum est*⁴⁶: la fattispecie coincide, infatti, con quella colpita dall'ampia azione di dolo.

Tale particolare legittimazione passiva contribuisce a spiegare molte caratteristiche del regime di questa peculiare azione, a partire dalla presenza nella sua formula della clausola arbitraria, la quale

⁴⁴ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.1: *Animadvertendum autem, quod praetor hoc edicto generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit persona, quae metum intulit, vel populus vel curia vel collegium vel corpus, huic edicto locus erit. sed licet vim factam a quocumque praetor complectatur, eleganter tamen Pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel latronum vel populi tuerer vel liberarem, aliquid a te accepero vel te obligavero, non debere me hoc edicto teneri, nisi ipse hanc tibi vim summisi: ceterum si alienus sum a vi, teneri me non debere, ego enim operae potius meae mercedem accepiſſe videor.*

⁴⁵ Tale regola sarebbe stata quella che meglio si confaceva per la soluzione della fattispecie prospettata nella controversia 4.8 di Seneca il Vecchio: un patrono che era stato proscritto durante la guerra civile aveva chiesto di essere nascosto presso un suo liberto, il quale lo aveva accolto, rinunciando al premio promesso a chiunque consegnasse un proscritto e correndo a propria volta il rischio di essere ucciso; in cambio, il liberto chiedeva di essere liberato dall'obbligo di prestare le *operae*. Tale remissione delle *operae* non gli aveva procurato alcun lucro, ma poteva essere considerata una controprestazione per l'importante servizio prestato. Cfr. P. LAMBRINI, *Il patrono*, cit., 1 ss.

⁴⁶ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.13: *Eum qui metum fecit et de dolo teneri certum est, et ita Pomponius, et consumi alteram actionem per alteram exceptione in factum opposita.* Meno chiara la soluzione proposta per evitare la concorrenza tra i due rimedi; sul testo cfr. E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*, Torino, 2001, 247 ss., ove tutta la letteratura precedente.

permette al convenuto – che appunto potrebbe non essere la persona che ha indotto il timore – di evitare la pesante *condemnatio* nel quadruplo.

Anche il fatto che la condanna in questa azione non porti con sé *infamia* può trovare spiegazione nel suo essere diretta contro chi ha percepito un lucro, quindi, non necessariamente contro l'autore della violenza morale⁴⁷.

Pure in rapporto alla nossalità, il principio guida pare essere quello del lucro ricevuto, che deve essere restituito. Nel caso in cui l'attività illecita sia stata commessa da un soggetto a potestà, l'azione può essere concessa contro l'avente potestà con la clausola nossale; qualora, però, il vantaggio economico derivante dal timore sia pervenuto nelle mani del *dominus paterve*, questi dovrà in ogni caso risponderne, nel senso che potrà essere convenuto senza clausola nossale; perfino qualora avesse già effettuato la *noxae deditio*, sarà ancora convenibile per la restituzione del lucro, *si ad eum res pervenit*⁴⁸.

Anche l'applicazione della solidarietà cumulativa tra più correi pare essere indirizzata dalla necessità e sufficienza della restituzione⁴⁹, nel senso che, se più persone hanno indotto il timore, verranno tutti liberati sia grazie al pagamento del

⁴⁷ Cfr. in particolare E. CALORE, *Actio*, cit., 250 ss.; B. KUPISCH, *Considerazioni in materia di metus: l'actio quod metus causa*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese (1914-1995)*, a cura di L. Vacca, Padova, 2008, 134 s. riteneva invece strano il fatto che l'*actio quod metus causa* non comportasse l'*infamia* «in quanto la condanna in base all'*actio de dolo*, che spetta in *simplum* [...] porta all'*infamia*».

⁴⁸ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.16.1: *Sed si servi metum adhibuerint, noxalis quidem actio ipsorum nomine erit, poterit autem quis dominum ad quem res pervenerit convenire: qui conventus sive rem sive secundum quod iam dictum est quadruplum praestiterit, proderit et servis. si vero noxali conventus maluerit noxae dedere, nihilo minus ipse poterit conveniri, si ad eum res pervenit.*

⁴⁹ In questo senso già, esplicitamente, P. VOGLI, *Azioni penali e azioni miste*, in *SDHI*, 64, 1998, 12, ora in *Ultimi studi di diritto romano*, Napoli, 2007, 206.

quadruplo, cui sia stato condannato uno di loro, sia per mezzo della semplice *restitutio*, effettuata prima della sentenza da colui che sia stato chiamato in giudizio⁵⁰. Soltanto qualora l'attore non fosse riuscito a recuperare l'intero valore a lui dovuto poteva usare l'azione anche contro gli altri, ma soltanto *in id quod minus ab illo exactum sit*⁵¹.

La regola della intrasmissibilità passiva sembra essere rispettata, salva la possibilità di agire in *simplum* contro gli eredi nei limiti di quanto loro pervenuto⁵².

D'altro lato, i successori della vittima possono, prima del decorso di un anno, utilizzare la normale azione *quod metus causa* e la motivazione si individua proprio nel fatto che essa *et rei habet persecutionem*⁵³.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di agire anche con altre azioni per lo stesso fatto, alcuni testi escludono la possibilità di un concorso cumulativo⁵⁴.

⁵⁰ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.15: *Secundum haec si plures metum adhibuerint et unus fuerit conventus, si quidem sponte rem ante sententiam restituerit, omnes liberati sunt: sed etsi id non fecerit, sed ex sententia quadruplum restituerit, verius est etiam sic peremi.* Per i dubbi in merito all'attendibilità del testo cfr. E. CALORE, *Actio*, cit., 211 ss.

⁵¹ Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.15: *Aut in id dabitur adversus ceteros actio, quod minus ab illo exactum sit.*

⁵² In questo senso ritengo vada interpretato D. 4.2.16.2: [...] *in heredem autem et ceteros in id, quod pervenit ad eos, datur non inmerito: licet enim poena ad heredem non transeat, attamen quod turpiter vel scelere quaesitum est, ut est et rescriptum, ad compendium heredis non debet pertinere.* Sulla questione cfr. P. DE FRANCISCI, *Studii sopra le azioni penali e la loro intrasmissibilità passiva*, Milano, 1912, ora in *Scritti scelti*, I, cit., 460 s.

⁵³ D. 4.2.16.2: *Haec actio heredi ceterisque successoribus datur, quoniam rei habet persecutionem.*

⁵⁴ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.6; Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21.6. Cfr. l'ampia discussione della letteratura su questi testi in E. CALORE, *Actio*, cit., 194 ss. e J. GAULHOFER, *Metus*, cit., 234 ss. In merito al rapporto con l'*actio de dolo malo* D. 4.2.14.13 afferma che il possibile concorso tra le due azioni veniva evitato con un'*exceptio in factum*. Sul punto cfr. H. ANKUM, *Eine neue Interpretation von Ulpian Dig. 4.2.9.5-6 über die Abhilfen gegen metus*, in *Festschrift für H. Hubner*, Berlin-New York, 1984, 3 ss.

6. *Clausola arbitraria e condemnatio*

Da tempo non vengono più prospettati dubbi in merito al fatto che l'azione di *metus* fosse arbitraria⁵⁵ e desse al convenuto la possibilità di evitare la pesante condanna pecuniaria, rimettendo in pristino l'attore⁵⁶. Proprio la presenza della clausola arbitraria permetteva di considerare giustificata una *condemnatio* nel quadruplo⁵⁷ anche nei confronti di chi non fosse autore della violenza morale, *quia non statim quadrupli est actio, sed si res non restituitur*⁵⁸: la penalità si attivava soltanto in presenza di un rifiuto di rimettere la situazione in pristino. Qualora il convenuto avesse deciso di non rinunciare al suo *lucrum*, meritatamente doveva essere condannato al quadruplo, eventualmente anche per il fatto di un altro.

⁵⁵ V. Pampia argomentazione in questo senso e tutta la discussione con la precedente letteratura in S. VIARO, *L'arbitratus de restituendo nelle formule del processo privato romano*, Napoli, 2012, 39 ss.; della stessa cfr. *Azioni penali munite di clausola arbitraria: una contraddizione in termini?*, in *Actio in rem e actio in personam*, I, cit., 641 ss.

⁵⁶ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.14.4.: *Haec autem actio cum arbitraria sit, habet reus licentiam usque ad sententiam ab arbitro datam restitutionem, secundum quod supra diximus, rei facere: quod si non fecerit, iure meritoque quadrupli condemnationem patietur.*

⁵⁷ In alcuni testi (D. 4.2.14.9-11) si afferma che la pena vera e propria consisterebbe solo nel pagamento del triplo al quale si aggiungerebbe la restituzione. Sul tema v. I. PONTORIERO, *Pena e reintegrazione patrimoniale nell'interpretazione giurisprudenziale relativa all'actio quod metus causa*: Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.14.9-10, in *Scritti in onore di L. Vacca*, II, Padova, 2025, 811. In passato E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*², Milano, 1955, 193, ha ritenuto che questi passi fossero stati interpolati dai compilatori, i quali avrebbero avuto una concezione della pena «non più giuridica e qualitativa, bensì tutta esteriore e quantitativa. [...] per i bizantini è *poena* tutto ciò che eccede quantitativamente il *simpulum*».

⁵⁸ Così Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.14.3.

La condanna si calcolava quadruplicando *omne quodcumque restitui oportuit*⁵⁹: è evidente che, se il convenuto non avesse avuto alcun arricchimento, nulla avrebbe dovuto restituire e a nulla sarebbe stato condannato. Giuliano precisa che si moltiplica l'*id quod interest*⁶⁰, di modo che si dovrà detrarre un'eventuale somma che fosse stata pagata a giusto titolo; Pomponio, seguito da Paolo, specifica ulteriormente che oggetto di stima sarà l'*id quod abest*, così se oggetto del trasferimento viziato era il possesso di un fondo non in proprietà si valuterà *non quanti fundus, sed quanti possessio est*⁶¹.

Sembra che nella formula non venisse indicata una precisa somma (*certa quantitas*): questa sarebbe stata determinata dal giudice il quale, in caso di assenza del convenuto, avrebbe chiesto all'attore di indicarla tramite un *iusiurandum in litem*, il cui valore era limitato con una *taxatio* giudiziale⁶².

Prendendo a prestito la distinzione ben descritta da Emilio Betti⁶³, potremmo dire che l'adempimento all'*arbitratus de restituendo*

⁵⁹ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.1: *Si quis non restituat, in quadruplum in eum iudicium pollicetur: quadruplabitur autem omne quodcumque restitui oportuit. satis clementer cum reo praetor egit, ut daret ei restituendi facultatem, si vult poenam evitare. post annum vero in simplum actionem pollicetur, sed non semper, sed causa cognita.*

⁶⁰ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.14.14: *Iulianus ait quod interest quadruplari solum, et ideo eum, qui ex causa fideicommissi quadraginta debebat, si trecenta promiserit per vim et solverit, ducentorum sexaginta quadruplum consecuturum: in his enim cum effectu vim passus est.*

⁶¹ Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21.2: *Qui possessionem non sui fundi tradidit, non quanti fundus, sed quanti possessio est, eius quadruplum vel simplum cum fructibus consequetur: aestimatur enim quod restitui oportet, id est quod abest: abest autem nuda possessio cum suis fructibus. quod et Pomponius.*

⁶² V. Paul. 11 *ad ed.* D. 4.3.18 pr.: *Arbitrio iudicis in hac quoque actione restitutio comprehenditur: et nisi fiat restitutio, sequitur condemnatio quanti ea res est. ideo autem et hic et in metus causa actione certa quantitas non adicitur, ut possit per contumaciam suam tanti reus condemnari, quanti actor in litem iuraverit: sed officio iudicis debet in utraque actione taxatione iusiurandum refrenari.* Per una difesa della classicità del passo cfr. L. CHIAZZESE, *Iusiurandum in litem*, Milano, 1958, 181 ss. Cfr. anche Paul. 13 *ad Sab.* D. 12.3.2; Ulp. 51 *ad ed.* D. 6.1.68.

⁶³ E. BETTI, *La struttura*, cit., 101 ss.

costituiva una sanzione civile, semplice rimozione dello stato di fatto contrario al diritto tramite il ristabilimento dell'equilibrio patrimoniale, mentre la condanna nel quadruplo rappresentava una vera e propria *poena*⁶⁴.

7. *La funzione della tutela pretoria: reintegrazione più che repressione*

Come dicevo all'inizio, l'insieme degli strumenti processuali introdotti dal pretore veniva a configurare una protezione molto più ampia ed efficace della semplice annullabilità del contratto accompagnata dal risarcimento del danno.

Innanzitutto, il requisito fondamentale per la concessione dei rimedi pretori era che l'autore dell'atto si fosse trovato in una situazione di *metus* al momento del compimento del negozio, senza che rilevasse in modo decisivo l'origine del timore. Gli strumenti pretori potevano trovare applicazione anche nei casi in cui fosse stata la situazione stessa a generare quella *instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio*⁶⁵ che aveva indotto il soggetto a compiere un atto che, in condizioni normali, non avrebbe voluto. Oggetto della prova richiesta all'attore non era, infatti, dimostrare *utrum is qui convenitur an alius metum fecit*, bensì semplicemente di aver subito una situazione di timore e che *ex hac re eum qui convenitur, etsi crimine caret, lucrum tamen sensisse*⁶⁶.

⁶⁴ *Poena* che nella teoria del Betti consisteva in una riparazione pecuniaria afflittiva adeguata al fatto lesivo.

⁶⁵ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.1 pr.: *Ait praetor: «quod metus causa gestum erit, ratum non habebo». olim ita edicebatur «quod vi metusve causa»: vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci fit, id metu quoque fieri videtur.*

⁶⁶ Ulp. 11 ad ed. D. 4.2.14.3: *In hac actione non quaeritur, utrum is qui convenitur an alius metum fecit: sufficit enim hoc docere metum sibi illatum vel vim, et ex hac re eum qui convenitur, etsi crimine caret, lucrum tamen sensisse. [...]*

La tutela pretoria aveva, dunque, un ambito di applicazione estremamente ampio, poiché consentiva di convenire con l'*actio quod metus causa* anche chi avesse soltanto tratto un vantaggio patrimoniale ingiustificato dalla situazione di timore; la potentissima *restitutio in integrum* permetteva, inoltre, di recuperare anche presso terzi quanto fosse stato trasferito in conseguenza del *metus*.

Se si considera che i mezzi processuali concessi *metus causa* erano indubitabilmente *in rem scripti*⁶⁷, appare difficile negare che, in epoca classica, la loro funzione principale fosse quella di consentire la reintegrazione patrimoniale della vittima nei confronti di chiunque avesse tratto beneficio dalla situazione di paura. La loro finalità non sembra quindi essere stata, in primo luogo, quella di punire l'autore della minaccia, quanto piuttosto quella di ripristinare l'equilibrio giuridico e patrimoniale alterato dall'atto compiuto in condizioni di timore.

In tale prospettiva deve essere letta anche l'eliminazione, nell'editto, dell'espresso riferimento alla *vis*. La modifica della formula originaria *quod vi metusve causa gestum erit* evidenzia, infatti, un significativo mutamento di visuale: ciò che assume rilievo centrale non è più tanto il comportamento violento dell'autore dell'illecito, quanto piuttosto la condizione soggettiva della vittima e il vizio che colpisce il processo di formazione della volontà. Ciò che conta per l'attivazione dei rimedi pretori non è tanto la minaccia in sé, quanto la paura comunque prodottasi e la sua capacità di incidere sulla libertà decisionale del soggetto.

Naturalmente, ciò non significa che l'autore del *metus* restasse impunito qualora non fosse convenibile con l'*actio quod metus causa*

⁶⁷ Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.8: *Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes restitui velit quod metus causa factum est* [...].

per mancanza di un proprio *lucrum*⁶⁸; in questi casi egli poteva comunque essere perseguito in sede criminale, probabilmente a titolo di *vis privata*⁶⁹.

In passato la dottrina ha molto discusso circa la funzione degli strumenti dedicati al *metus*. Secondo alcuni autori, soprattutto della prima metà del Novecento⁷⁰, il pretore sarebbe intervenuto principalmente per tutelare la libertà del consenso e reprimere i vizi della volontà; più spesso, tuttavia, si è ritenuto che il fondamento della tutela fosse da individuare nella repressione di un illecito lesivo della sfera patrimoniale altrui⁷¹. Altri studiosi ancora hanno tentato di ricomporre le due prospettive, osservando come il *metus* costituisca al tempo stesso un fatto illecito e un vizio della volontà,

⁶⁸ Gli aspetti di penalità riguardavano esclusivamente l'ipotesi in cui il convenuto, autore della minaccia o terzo estraneo, rifiutasse di operare la *restitutio*: solo in questo caso il giudice avrebbe dovuto condannare nel quadruplo. Come ha osservato P. VOGLI, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano, 1939, 191 «se il reo restituisce, sarà assolto, e si dirà che l'azione non ha conseguito il suo fine, in quanto ciò non è risultato necessario [...]. Se il reo non restituisce, l'azione consegue l'effetto conforme alla sua natura [...]. Se condanna ci deve essere, se pieno effetto l'azione deve conseguire, questo non potrà essere che penale».

⁶⁹ In base a un rescritto di Alessandro Severo sembrerebbe che la responsabilità criminale si cumulasse con quella in sede privata qualora l'autore del *metus* coincidesse con la persona che aveva ricavato un guadagno: C. 6.34.1 IMP. ALEXANDER A. SEVERAE: *civili disceptationi crimen adiungitur si testator non sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo qui heres est institutus, vel quoslibet alios quos noluerit scripserit*.

⁷⁰ Cfr. A. BRETON, *La notion de la violence en tant que vice du consentement*, Paris, 1925; G.-B. FUNAIOLI, *La teoria della violenza nei negozi giuridici*, Roma, 1927; C. LONGO, *Corso di diritto romano. Fatti giuridici, negozi giuridici, atti illeciti*, Milano, 1935, 240 s.; G. LONGO, *Contributi alla dottrina del dolo*, Padova, 1937.

⁷¹ Cfr. C.F. SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, III, Berlin, 1840, 100 ss.; G. ZANI, *L'evoluzione storico-dogmatica dell'odierno sistema dei vizi del volere e delle relative azioni di annullamento*, in *RISG*, 2, 1927, 338 ss.; E. BETTI, *Diritto romano*, I. Parte generale, Padova, 1935, 311; U. VON LÜBTOW, *Der Ediktstitel*, cit., 12 e ss. e 70 e ss. In questo senso, ancora J. GAULHOFER, *Metus*, cit., 203 ss.

poiché proprio attraverso la violenza morale viene compromessa la libera autodeterminazione del soggetto⁷².

Probabilmente è proprio questa duplice dimensione a spiegare l'originalità e la forza della tutela pretoria. Gli strumenti introdotti dal pretore non si limitavano né a sanzionare un comportamento illecito né semplicemente a eliminare un vizio del consenso: essi miravano soprattutto a reintegrare concretamente la vittima, neutralizzando gli effetti patrimoniali prodotti dal timore e impedendo che qualcuno potesse conservare un vantaggio ottenuto approfittando di una situazione di paura.

In conclusione, la disciplina romana del *metus* ci mostra un sistema giuridico capace di cogliere con grande finezza la fragilità della volontà e consapevole che la libertà negoziale non costituisce un dato puramente astratto, ma una condizione concreta che può essere compromessa in molteplici modi e che, proprio per questo, richiede strumenti di tutela particolarmente incisivi ed efficaci.

ABSTRACT

L'articolo esamina la disciplina romana del *metus* e i rimedi pretori predisposti contro gli atti compiuti sotto violenza morale, con particolare attenzione all'*actio quod metus causa*. Dopo aver ricostruito l'evoluzione dell'editto pretorio e il passaggio dalla formula originaria *quod vi metusve causa gestum erit* a quella centrata sul solo *metus*, l'autrice evidenzia come il diritto romano abbia

⁷² Così C. SANFILIPPO, *Il metus*, cit., 176. In senso analogo già B. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, Milano, 1933, 73: «questa varietà di mezzi pretori esclude che dolo e violenza si possano inquadrare sotto un unico profilo: non sono soltanto delitti, giacché il Pretore si pone anche dal punto di vista degli effetti del negozio, non sono viceversa soltanto cause di nullità o vizi della volontà, giacché, per le medesime ipotesi, si può agire con l'azione penale». Cfr. anche F. SCHULZ, *Die Lehre*, cit., 171 ss.

progressivamente spostato l'attenzione dalla condotta dell'autore dell'illecito alla situazione soggettiva della vittima. L'analisi dei rimedi pretori attesta che il presupposto fondamentale della tutela non era il *crimen*, bensì il *lucrum* ottenuto grazie alla situazione di timore; essi potevano quindi essere esercitati anche contro terzi estranei alla minaccia, ma beneficiari dell'arricchimento patrimoniale derivante dall'atto coartato. Nell'azione la presenza della clausola arbitraria e la possibilità di evitare la condanna tramite restituzione confermano che la finalità principale della tutela non era repressiva, ma reintegratoria. La disciplina romana del *metus* emerge così come un sistema sofisticato di protezione della libertà negoziale, orientato soprattutto al ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dalla paura.

The article examines the Roman law discipline of *metus* and the praetorian remedies available against acts performed under moral duress, with particular attention to the *actio quod metus causa*. After reconstructing the development of the praetorian edict and the transition from the original formula *quod vi metusve causa gestum erit* to the version centered exclusively on *metus*, the author highlights how Roman law progressively shifted its focus from the conduct of the wrongdoer to the subjective condition of the victim. The analysis of the praetorian remedies shows that the fundamental basis of protection was not the *crimen*, but rather the *lucrum* obtained through the situation of fear. Consequently, they could also be brought against third parties who had not caused the threat but had nevertheless benefited economically from the coerced act. The presence in the *actio* of the arbitral clause and the possibility of avoiding condemnation through restitution confirm that the primary purpose of the remedy was not punitive, but restorative. Roman law on *metus* thus emerges as a sophisticated system for the protection of contractual freedom, chiefly aimed at restoring the patrimonial balance altered by fear.

PAROLE CHIAVE

Metus – Violenza morale – Libertà negoziale – Rimedi pretori –
Tutela del consenso

Metus – Moral duress – Contractual freedom – Praetorian
remedies – Protection of consent

PAOLA LAMBRINI
paola.lambrini@unipd.it

(online dal 22/09/2026)